

### [Sentenza n. 10 del 2016](#)

La Corte Costituzionale con questa sentenza è intervenuta in materia di tagli di bilancio agli enti locali, autonomia finanziaria degli stessi, adeguatezza delle risorse per garantire servizi al cittadino, anche in regime di transizione nel trasferimento di poteri tra enti locali.

Applicando il principio di "buon andamento" sono state dichiarate illegittime alcune norme della Regione Piemonte che con la Legge Finanziaria 2014, il Bilancio previsionale 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 aveva tagliato ingenti risorse alle provincie di Asti e Novara. Questi enti locali avevano presentato ricorso al Tar del Piemonte, il quale aveva a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale presso la Corte.

Gli articoli della Costituzione applicati sono il [117](#), il [119](#) e il [97](#) per quanto concerne la violazione dell'autonomia amministrativa delle Provincie, poiché i tagli sono stati in misura tale da non consentire di finanziare le funzioni conferite alle stesse Provincie, e tali anzi da rendere le risorse non idonee ad assicurare copertura alla spesa, a cominciare da quella relativa al personale. E infine l'articolo 3 perché rilevanti tagli di risorse pregiudicano ai cittadini la continuità nella fruizione dei diritti di rilevanza sociale. "Un profilo di garanzia fondante nella tavola dei valori costituzionali, che non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali", sottolinea la sentenza.

Anche seguendo un proprio consolidato orientamento, secondo cui in materia finanziaria "non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi" ([sentenza n.260 del 1990](#)), e per il quale le scelte allocative di risorse rientrano "nella tavola complessiva dei valori costituzionali" ([sentenza n.260 del 1990](#)), la Corte nella sentenza ha in particolare ricordato che violato è "il principio di buon andamento" il quale implica che "le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" ([sentenza n. 188 del 2015](#)). Inoltre, ricordando le sentenze [68/2011](#), [51/2013](#) e [4/2014](#), la Corte sottolinea l'obbligo costituzionale per il legislatore, anche regionale, a non sottrarsi ad oneri nascenti dal contenuto di una legge. Nel caso in esame, le risorse trasferite dalla regione Piemonte alle due Province erano state ridotte dai 60 milioni di euro dell'esercizio 2010 ai circa 10 milioni dell'esercizio 2014, e dunque "una dotazione finanziaria così drasticamente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione dei principi (...) determinando una situazione di "inadempimento" rispetto ai parametri legislativi fissati dalla [legge 59/1997](#) e dalla stessa legge regionale di attuazione". Le norme impugnate, infine, operano in direzione opposta all'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province (sentenze [1/2014](#) e [272/2015](#)), e "la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni in settori di notevole rilevanza sociale risulta irragionevole proprio per l'assenza di misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento".

Il [principio dell'eguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3 della Costituzione](#), in particolare, non può essere sospeso nel lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali, periodo nel quale le norme impugnate non salvaguardano il principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale. Infatti, "i servizi pubblici, indipendentemente dal soggetto anche temporalmente

### [Sentenza n. 17 del 2016](#)

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha giudicato ammissibile il referendum in materia di divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le dodici miglia marine, abrogativo dell'estensione dell'esenzione prevista per i titoli abilitativi già rilasciati, alla durata della vita utile del giacimento.

Il referendum era stato presentato dalle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria Campania e Molise, e la richiesta referendaria il 26 novembre 2015 era già stata dichiarata conforme dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione. Una modifica era intervenuta il 28 dicembre 2015 con la [Legge di Stabilità 2016](#) che prevede che “i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale”. L'Ufficio centrale per il referendum il 7 gennaio 2016, riformulando il quesito, ha ritenuto che l'espressione “vita utile del giacimento” sostanzialmente prorogasse la durata dei titoli abilitativi già rilasciati per lo sfruttamento.

Questa pronuncia della Cassazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale coerente con la propria giurisprudenza, secondo la quale spetta all'Ufficio centrale per il Referendum accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla precedente regolamentazione, nel caso in cui la disciplina oggetto di un quesito referendario sia stata modificata. Poiché se l'intenzione rimane “fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza” ([sentenza n. 68 del 1978](#)).

Alla Corte costituzionale, anche secondo la propria consolidata giurisprudenza in materia, spettava in questo caso verificare che non sussistessero, ai sensi dell'[articolo 75 della Costituzione](#), ragioni di inammissibilità, in particolare per mancanza di omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità del quesito referendario a conseguire il fine perseguito, fine che deve essere “incorporato nel quesito” e cioè “obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento” ([sentenza n. 24 del 2011](#)).

Quesito che deve avere carattere di univocità, rispondere a “una matrice razionalmente unitaria”, un criterio ispiratore fondamentalmente comune, o un principio la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale (riferimento alle sentenze [174/2011](#), [137/1993](#), [48/1981](#), [70/1978](#) e [24/2011](#), [25/1981](#), [16/1978](#)).

L'ammissibilità è stata dunque dichiarata:

- perché il quesito referendario non comporta l'introduzione di una nuova e diversa disciplina, proponendosi un effetto di mera abrogazione al fine di non consentire che vi siano deroghe ulteriori rispetto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati.

- perché, qualora l'effetto del referendum fosse di abrogazione, la salvaguardia ambientale resterebbe comunque oggetto di una apposita disciplina normativa, anche di origine europea.

- perché il rilievo sollevato dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il quesito, se accolto, comporterebbe la lesione del "diritto" alla proroga delle concessioni petrolifere maturato dai titolari, prospetta un vizio di legittimità costituzionale il cui esame è inammissibile, dato che la Corte interviene solo sull'oggetto specifico e limitato del controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria (sentenza 251/1975).

La Corte costituzionale ha dunque giudicato ammissibile il quesito referendario poiché esso rispetta i limiti espressamente indicati dall'articolo 75 della Costituzione; non riguarda alcuna delle materie di cui l'articolo prevede l'esclusione; non ha contenuto propositivo; si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneità.